



CAPITOLATO DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO,
SOTTOSOGLIA COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI,
GESTITA IN MODALITA' TELEMATICA
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA CERAGIOLA
NEL COMUNE DI SERAVEZZA (LU)
CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO**

CIG 94586851CA

NUMERO DI GARA 8768773

CUP C82F22000590005

Premesso,

— *che ERSU S.p.A. C.F. 00269090460, con sede legale in Via Pontenuovo n. 22, 55045 Pietrasanta (Lucca) ricopre il ruolo di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle definizioni fornite dall'art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. «a», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in vigore dal 19/4/2016, noto l'“Avviso di rettifica” a tale decreto pubblicato in GURI n. 164 il 15/7/2016;*

— *che ERSU S.p.A. è dotato di personalità giuridica privata;*

— *che il presente capitolato interessa i settori ordinari di cui all'art. 3 rubricato Definizioni, c. 1, lett. «gg», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rubricato Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

— *che ERSU S.p.A. nel suo ruolo di amministrazione aggiudicatrice rispetta le Linee guida emanate dall'ANAC in materia di codice dei contratti pubblici;*

— *che trattasi di un appalto pubblico di lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 3 e s.m.i.;*

— *che trattasi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. «uuu», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*

— *che trattasi di un contratto sottosoglia comunitaria ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. «ff», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*

preso atto,

— *del vigente regolamento di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato dall'Amministratore Unico di ERSU S.p.A. in data 27/12/2016;*

— *dell'intero coacervo delle “definizioni” di cui al pluricitato art. 3, c. 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*

- *che gli operatori economici che possono concorrere al presente appalto sono quelli di cui all'art. 3, c. 1, lett. «p», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*
- *che il contratto pubblico è assegnato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 rubricato Criteri di aggiudicazione dell'appalto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*
è redatto il seguente Capitolato.

| | |
|---|----|
| Art. 1..... | 6 |
| <i>(Oggetto dell'affidamento)</i> | 6 |
| Art. 2..... | 7 |
| <i>(Importo dell'affidamento e classificazione dei lavori)</i> | 7 |
| Art. 3..... | 8 |
| <i>(Tempi di consegna)</i> | 8 |
| Art. 4..... | 9 |
| <i>(Revisione del prezzo contrattuale)</i> | 9 |
| Art. 5..... | 11 |
| <i>(Pagamenti)</i> | 11 |
| Art. 6..... | 11 |
| <i>(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)</i> | 11 |
| Art. 7..... | 12 |
| <i>(Firma del contratto)</i> | 12 |
| Art. 8..... | 12 |
| <i>(Cauzione provvisoria-definitiva e spese)</i> | 12 |
| Art. 9..... | 13 |
| <i>(Garanzie)</i> | 13 |
| Art. 10..... | 14 |
| <i>(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)</i> | 14 |
| Art. 11..... | 14 |
| <i>(Specifiche tecniche)</i> | 14 |
| Art. 12..... | 14 |
| <i>(Certificazione di qualità)</i> | 14 |
| Art. 13..... | 15 |
| <i>(Collaudi)</i> | 15 |
| Art. 14..... | 16 |
| <i>(Cessione e subappalto)</i> | 16 |

| | |
|--|----|
| Art. 15..... | 16 |
| <i>(Risoluzione del contratto)</i> | 16 |
| Art. 16..... | 17 |
| <i>(Obblighi trattamento dei dati)</i> | 17 |
| Art. 17 | 20 |
| <i>(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)</i> | 20 |
| Art. 18..... | 20 |
| <i>(Garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001)</i> | 20 |
| Art. 19..... | 21 |
| <i>(Spese contrattuali)</i> | 21 |
| Art. 20..... | 21 |
| <i>(Controversie)</i> | 21 |

Art. 1

(Oggetto dell'affidamento)

- 1) Formano oggetto del presente capitolato i lavori di realizzazione del Centro di Raccolta di Via Ceragiola nel Comune di Seravezza (LU), comprensivi delle seguenti attività:

1.1. Opere edili di realizzazione dell'impianto, comprensive delle seguenti lavorazioni principali:

1.1.1. Movimenti terra e sistemazioni generali area;

1.1.2. Opere stradali per accesso utenti;

1.1.3. Opere strutturali per fondazioni e solette carrabili;

1.1.4. Opere in elevazione per baie contenimento rifiuti;

1.1.5. Sistemazioni a verde perimetrali;

1.1.6. Recinzioni e cancelli;

1.1.7. Opere a verde;

1.2. Opere tecnologiche:

1.2.1. Impianti fognari di raccolta e convogliamento;

1.2.2. Impianto di trattamento acque prima pioggia;

1.2.3. Impianto elettrico di potenza;

1.2.4. Impianto di illuminazione.

- 2) Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e funzionante, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato e relativi allegati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'amministrazione aggiudicatrice ha dichiarato di aver preso completa ed esatta conoscenza nella fase propedeutica all'affidamento dell'appalto.

- 3) L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- 4) Per l'appalto di che trattasi e per il relativo contratto, trova sempre applicazione l'articolo 1.374 del codice civile.
- 5) Per la tipologia di gara e le indicazioni specifiche si rimanda alle disposizioni riportate nella Richiesta di Offerta e nel Disciplinare.

Art. 2

(Importo dell'affidamento e classificazione dei lavori)

- 1) L'importo stimato dell'appalto è pari a € 300.000,00 (euro trecentomila virgola zero zero) oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.900,00 (euro settemilanovecento virgola zero zero) per complessivi **€ 307.900,00** (euro trecentosettemilanovecento virgola zero zero) oltre IVA di legge così suddiviso:
- 2) Importi lavorazioni:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Scavi e movimenti terra | € 66.703,68 |
| 2. Rinterri, riempimenti ed opere di consolidamento | € 310,61 |
| 3. Opere stradali | € 83.567,26 |
| 4. Piping ed opere fognarie in generale | € 19.602,23 |
| 5. Opere strutturali e getti in calcestruzzo | € 2.973,06 |
| 6. Opere in acciaio e carpenterie varie | € 2.103,50 |
| 7. Palazzina servizi ed accessori | € 23.799,28 |
| 8. Manufatti prefabbricati | € 21.864,31 |
| 9. Impianti di servizio opere elettromeccaniche | € 20.000,00 |
| 10. Impianti elettrici | € 48.217,00 |
| 11. Oneri in economia | € 10.859,07 |
| SOMMANO | € 300.000,00 |

3) Le categorie di appalto richieste sono:

| Descrizione categoria | Categoria | Classifica | Importo €. | Incidenza % |
|--|------------|------------|-------------------|----------------|
| Edifici civili ed industriali CATEGORIA PREVALENTE | OG1 | III | 300.000,00 | 100 |
| SOMMANO | | | 300.000,00 | 100 |
| Oneri di sicurezza | - | | 7.900,00 | |
| SOMMANO | | | 307.900,00 | |

4) Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L. 190/2012 (white list):

*trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato;
noli a caldo;
autotrasporti per conto terzi;
guardiania dei cantieri.*

- 5) L'importo complessivo della manodopera stimata per l'intervento sulle voci di fornitura ed esecuzione è pari ad € 98.400,00 pari ad una incidenza del 32,89658%.
- 6) Il prezzo offerto si intende al netto del ribasso percentuale offerto e comprensivo di tutte le spese relative allo sviluppo costruttivo e di dettaglio, al trasporto, al collaudo, alla consegna, alle relative imposte ed ogni altro onere o spesa o costo per i lavori.
- 7) Al momento della consegna i lavori e gli impianti dovranno essere a norma di legge in tutte le loro parti.
- 8) Il contratto è stipulato "a corpo e misura".

Art. 3

(Tempi di consegna)

- 1) Il tempo utile per la **consegna dei lavori è fissato in 70 (settanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.**
- 2) Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
- 3) L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di lavori da

effettuarsi da altre ditte per conto dell'amministrazione aggiudicatrice oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

- 4) I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell'esecuzione dei lavori devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.
- 5) Nel caso di ritardi nella consegna sia dei progetti che dei lavori, rispetto al termine indicato, non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata, una penale giornaliera pari ad € 300,00 (euro trecento virgola zero zero).
- 6) Dopo il trentesimo giorno di ritardo oltre i giorni previsti, l'amministrazione aggiudicatrice sarà comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la cauzione, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 7) Ai fini della penale, quando i lavori venissero rifiutati in sede di uno qualsiasi dei collaudi ovvero risultassero sprovvisti della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare da finanziare.

Art. 4

(Revisione del prezzo contrattuale)

- 1) Trattandosi di procedura avviata successivamente al 27/01/2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4 del 27 gennaio 2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106.
- 2) Prima della stipula del contratto il RUP e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
- 3) Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi del servizio che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo/compenso complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al precedente comma, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi 15 (quindici) giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque

giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

- 4) Il RUP, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali del prezzo/tariffa del servizio che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di tariffari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso Ordini, Associazioni o tramite consultazione di operatori del settore. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
- 5) E' comunque stabilito che, sino al 31/12/2023 (si ricorda che l'obbligo di cui all'art. 29, D.L. 4/2022 ha efficacia temporanea sino a tale data), qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore del servizio, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del compenso complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma.
- 6) Le variazioni di prezzo/tariffa in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
- 7) Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP ai sensi del precedente comma è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
- 8) E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016.
- 9) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 5

(Pagamenti)

- 1) Il pagamento verrà effettuato tramite le correnti fonti di finanziamento.
- 2) In caso di pagamento con la correnti fonti di finanziamento si precisa che l'affidamento è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al d.P.R. 633/1972, rubricato Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modifiche ed integrazioni, in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.
- 3) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto dell'eventuale ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila virgola zero zero).
- 4) Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente:
 - Il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - Il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

Art. 6

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

- 1) Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- f) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- g) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato;
- h) sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 7

(Firma del contratto)

- 1) L'appaltatore dovrà stipulare il contratto, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'invito.
- 2) In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, ERSU procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione.

Art. 8

(Cauzione provvisoria-definitiva e spese)

- 1) Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
- 2) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'affidamento, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 3) La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come indicato del Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- 4) La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione ai lavori connessi con l'affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
- 5) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- 6) La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dei lavori. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

Art. 9

(Garanzie)

- 1) I lavori dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 rubricato *Garanzia per i vizi della cosa venduta* codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui sono destinati (art. 1497 rubricato *Mancanza di qualità* codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (*ex art. 1512 rubricato Garanzia di buon funzionamento* codice civile).

La garanzia contrattuale deve coprire i lavori per un periodo non inferiore a 2 (due) anni decorrenti dalla data del collaudo senza nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, su qualsiasi parte dei lavori, compresi manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro, nulla escluso.

Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei lavori nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti, ovvero, qualora necessario, la sostituzione.

Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura dell'appaltatore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

Art. 10

(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

- 1) L'appaltatore deve presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'amministrazione aggiudicatrice e ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza è comunque non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero).
L'appaltatore è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.
- 2) L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).

Art. 11

(Specifiche tecniche)

- 1) Fermo restando quanto specificato nel presente Capitolato, si applicano, per quanto compatibili, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'art. 68 rubricato Specifiche tecniche ed i contenuti dell'allegato XIII (Definizione di talune specifiche tecniche) riferiti ai lavori.

Art. 12

(Certificazione di qualità)

- 1) L'appaltatore certificato qualità ai sensi dell'art. 87 rubricato *Certificazione delle qualità* del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti a fornirne la certificazione in copia resa conforme non autenticata, all'interno della "Risposta di qualifica".
- 2) L'appaltatore dotato di codici etici o di comportamento (anche in analogia a quanto previsto dalla L. 231/2001 rubricata *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) sono tenuti a fornirli in copia resa conforme non autenticata, all'interno della "Risposta di qualifica".

Art. 13

(Collaudi)

- 1) Per il collaudo delle opere si potrà procedere attraverso un possibile pre – collaudo presso la sede dell'appaltatore (o comunque presso il luogo indicato dall'appaltatore) e quindi ad un collaudo in accettazione a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dal presente capitolato, nonché la funzionalità complessiva dei prodotti acquistati.
- 2) Il collaudo in "accettazione" è considerato positivo quando, unitamente alla consegna dei lavori, si verificano le seguenti condizioni:
 - i lavori sono muniti di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
 - i lavori sono completi in ogni parte;
 - i lavori sono funzionanti in ogni parte.
- 3) Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo ERSU S.p.A. e non solleva l'appaltatore dalla piena responsabilità della rispondenza dei lavori consegnati ai requisiti indicati nell'art. 1 del presente Capitolato e del funzionamento degli stessi.
- 4) Se si dovessero rilevare delle differenze e anomalie rispetto alle caratteristiche tecniche stabilite all'art. 1 nel presente Capitolato e rispetto a quanto proposto in sede di offerta, si provvederà al reso di quanto consegnato e oggetto dell'appalto addebitando all'appaltatore le spese ed oneri sostenuti nonché eventuali penali per i ritardi nelle consegne di cui al precedente art. 2, comma 3, fino alla facoltà, per l'amministrazione aggiudicatrice, di recedere il contratto per lavori non conformi, secondo quanto dichiarato all'art. 13 del presente Capitolato.
- 5) Resta convenuto che dopo il suddetto collaudo inizierà un congruo periodo di esercizio della durata di 4 mesi decorrenti dalla data di ultimazione per verificare il regolare funzionamento dei lavori nelle varie condizioni di esercizio, al termine del quale avverrà il "collaudo definitivo". Detto periodo si protrarrà ulteriormente nel caso che si verificassero continui guasti (non dovuti ad incuria del personale) di una certa importanza per l'eliminazione dei quali siano necessari

tempi superiori a 2 (due) turni di effettivo lavoro. Tutti i guasti occorrenti ai lavori dovranno essere risolti dall'appaltatore in prima persona o tramite soggetto da esso autorizzato.

6) Qualora il collaudo definitivo non venga superato, l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di:

- rinviare all'appaltatore i lavori che dovranno essere ripresentati, dopo aver apportato le opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 (un) mese per essere nuovamente sottoposti a prova. In tale periodo l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di utilizzare lavori analoghi addebitando i costi sostenuti all'aggiudicatario;
- restituire all'appaltatore i lavori con la richiesta di sostituzione "ex novo", ovvero delle parti ritenute causa dell'anomalia;
- trattenere i lavori nello stato in cui si trovano praticando una congrua riduzione sul prezzo entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- restituire all'appaltatore i lavori completi addebitando allo stesso tutti gli oneri nonché i danni che l'amministrazione aggiudicatrice avrà subito.

Art. 14

(Cessione e subappalto)

- 1) E' ammessa la cessione, anche parziale, del contratto e dei lavori a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se regolarmente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'amministrazione aggiudicatrice.
- 2) Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 105 rubricato Subappalto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 3) Ai sensi dell'art. 105 rubricato *Subappalto*, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sussistendo le ipotesi della lett. «c» ivi prevista, in ragione della specifica natura del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

Art. 15

(Risoluzione del contratto)

- 1) L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 rubricato *Clausola risolutiva espressa* del codice civile, nei casi sotto elencati:
 - 1) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
 - 2) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente i lavori;
 - 3) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte di ERSU;
 - 4) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
 - 5) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - 6) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, ERSU agirà ai sensi dell'articolo 1453 rubricato *Risolubilità del contratto per inadempimento* e successivi del codice civile.
- 2) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.
- 3) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 rubricato *Risolubilità del contratto per inadempimento* e 1454 rubricato *Diffida ad adempiere* del codice civile, cosicché ERSU dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 16

(Obblighi trattamento dei dati)

- 1) In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ERSU, in qualità di Titolare dei dati, sottoporrà a trattamento i dati personali conferiti/comunicati nel corso del rapporto. Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto delle norme privacy in vigore; improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto nell'osservanza dei

principi di pertinenza, completezza e non eccedenza. I dati saranno raccolti e registrati per le sole finalità di cui al punto 5).

- 2) Il titolare del trattamento è ERSU S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante, Via Pontenuovo, 22, 55045 Pietrasanta (Lu) tel. 0584/282211, info@ersu.it ersu@postecert.it.
- 3) ERSU ha nominato responsabile della protezione dati l'Avv. Debora Ianniello del Foro di Lucca con studio in Lido di Camaiore, via Montecastrese 7/9, contattabile al 0584/365901, oppure agli indirizzi mail debora.ianniello@gmail.com, debora.ianniello@pec.avvocatilucca.it.
- 4) I dati trattati sono raccolti dal titolare direttamente nel momento in cui chiede di usufruire od usufruisce della fornitura di una specifica prestazione, ovvero tramite pubblici registri.
- 5) Finalità del trattamento: i dati forniti verranno trattati per il regolare svolgimento dei servizi/forniture, nonché per esigenze relative alla stipula di contratti e incarichi, alla relativa esecuzione, alle successive modifiche o variazioni e per qualsiasi obbligazione prevista per l'adempimento degli stessi. Verranno ancora trattati per esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale, fiscale, finanziario, assicurativo e contabile relative al rapporto contrattuale e/o precontrattuale instaurato. Per fini di Controllo Accessi, Sicurezza Aziendale e Videosorveglianza. Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o normativa comunitaria.
- 6) La comunicazione dei dati è obbligatoria per l'espletamento del servizio da parte di ERSU. Un eventuale rifiuto, seppur legittimo, a fornire in tutto o in parte i dati personali, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con ERSU ed in particolare, per i dati personali obbligatori e indispensabili, comporta l'impossibilità da parte di ERSU di effettuare il normale svolgimento delle operazioni aziendali e la regolare erogazione dei prodotti/servizi richiesti.
- 7) I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non. Il trattamento sarà effettuato sia con l'utilizzo di supporti cartacei che con l'ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dall'art. 31) del D.Lgs. 196/2003 in materia di "idonee misure di sicurezza" e dall'art. 33 del D.Lgs. 196/2003 in materia di "misure minime di sicurezza". Nello svolgimento delle operazioni di trattamento saranno, comunque, sempre adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e

procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge.

- 8) Le metodologie su menzionate, applicate per il trattamento, garantiranno l'accesso ai dati ai soli soggetti specificati al punto 9.
- 9) Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per il quale i dati sono stati raccolti e comunque sempre in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti.
- 10) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati: nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 5 possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente. I dati potranno essere comunicati a società partecipate nonché a altre società, enti, consorzi, banche e associazioni operanti in Italia e nei Paesi U.E. I dati potranno essere comunicati e trattati da soggetti che svolgono attività trasporto e smistamento di comunicazione, servizi bancari e finanziari e che gestiscono reti informatiche interbancarie o che rilevano rischi su crediti e insolvenze, a società o professionisti per la evasione di incombenze contabili e/o fiscali, giudiziarie, a soggetti che offrono prestazioni di servizi informatici di elaborazione dati e di consulenza aziendale. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
- 11) I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai proprio dati personali ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. L'interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Le predette richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo: info@ersu.it oppure ersuspa@pec.it; oppure via fax al numero: +39 0584/282230.
- 12) I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di proporre reclamo al Garante per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire l'atto utilizzando la modalità che ritiene più

opportuna, consegnandolo a mano o mediante inoltro presso gli uffici del Garante all'indirizzo: Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma.

Art. 17

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 rubricato *Tracciabilità dei flussi finanziari* della L. 136/2010 rubricata *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 2) L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3) All'appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 *bis*, della L. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
- 4) L'appaltatore comunica inoltre che, in caso di subappalto, è obbligata a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata L. 136/2010.

Art. 18

(Garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001)

- 1) L'appaltatore si impegna al rispetto dei principi generali illustrati nella Politica integrata qualità, ambiente, sicurezza e prevenzione della corruzione e nel codice etico di ERSU. Questi ultimi sono pubblicati sul sito Internet di ERSU.
- 2) L'appaltatore si impegna a non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/01, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano talida costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01.
- 3) Nel contratto di appalto sarà contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

Art. 19

(Spese contrattuali)

- 1) Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 20

(Controversie)

- 1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Lucca.

Pietrasanta (Lucca), li 22/10/2022

ERSU S.p.A.

II RUP

IL RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO
(Dot. Desirè Cognetti)